

**COPERTURA ASSICURATIVA
DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (R.C.A.)
ED AUTO RISCHI DIVERSI (A.R.D.)**

**Lotto n° 2
CIG: 88653920EB**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.

Amministrazione o Ente: l'Ente contraente assicurato dalla polizza.

Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attività dell'Amministrazione: L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Broker: il Broker vigente Willis Italia Spa.

Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale.

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo.

Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula la assicurazione.

Eventi naturali: le trombe d'aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.

Eventi socio-politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo, in caso di sinistro.

Optionals: l'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Parti accessorie: l'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse.

Polizza: il documento che prova e regola la assicurazione.

Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Rientrano in tale voce anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni o di attività di terzi.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato, in caso di sinistro.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: L'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.

Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all'anno della sua 1' immatricolazione dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell'assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.

Per tale periodo di proroga all'Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall'una all'altra parte almeno 180 (centoottanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso esercitato da ciascuna delle parti, contraente e società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria, ove tale obbligo venga imposto anche alla contraente quale società partecipata.

Art. 2: Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e ss.mm.ii., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Al Broker verranno retrocesse dall'Impresa o dall'Agenzia mandataria dell'Impresa, provvigioni pari al 3% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.

Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per

effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo - Recesso dal contratto.

Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 5: Pagamento del premio e termini di rispetto

In deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, anche per il tramite del broker, i premi o le rate di premio spettante entro i 90 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.

Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa

A. Per le **garanzie RCA** di cui alla lett. A) dell'art. Oggetto dell'Assicurazione che segue, si conviene che la Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante per somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati nei seguenti casi:

- 1) nei confronti del Contraente: in qualunque caso le compete, salvo i casi in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che avrebbero potuto comportare il diritto della Società di rifiutare o ridurre la propria prestazione nei confronti del danneggiato.

In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni.

- 2) nei confronti del conducente, in qualunque caso le compete, salvo il caso in cui:
 - non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; tuttavia la società rinuncia al diritto di rivalsa qualora l'abilitazione alla guida sia stata, regolarmente conseguita, risulti sospesa, o revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede;

- il veicolo sia guidato in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi della normativa vigente.

B. Per le **restanti garanzie** di cui al medesimo articolo – oggetto dell'assicurazione - si conviene che, salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all'azione di surroga che possa competere nei confronti dei componenti gli Organi e/o Organismi istituzionali, dei direttori, dirigenti, dipendenti, preposti, collaboratori e operatori della Amministrazione, o altri soggetti a cui l'Amministrazione abbia concesso in uso il veicolo.

Art. 7: Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 8: Informativa sui sinistri

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate

Art. 9: Riparto di coassicurazione e delega

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria, concorrendo nel pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da esse assicurata, ed esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Con la firma della presente polizza o dell'offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

⇒ Compagnia ...	Quota ... % - Delegataria
⇒ Compagnia ...	Quota ... %
⇒ Compagnia ...	Quota ... %

Art. 10: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 11: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali

Art. 12: Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente) o alla coassicurazione (se esistente).

Art. 13: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):

La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscerne i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 14: Clausole Vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 15: Beni assicurati

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà od in uso o locazione alla Amministrazione, e riportati nell'allegato **Elenco Veicoli Assicurati**.

Art. 16: Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura i veicoli come sopra individuati, per:

A) la responsabilità civile, di seguito definita garanzia **RCA**:

1. obbligatoria, secondo quanto definito e regolato dalla normativa vigente in materia,
2. dei trasportati, ovvero il pagamento dei danni cagionati a terzi per fatto involontario delle persone trasportate dal veicolo;
compresi i risarcimenti di cui agli artt. 149 e 150 del D. Lgs. n. 209/2005 (cd. risarcimento diretto).

B) i danni materiali verificatisi in conseguenza anche di uno solo dei seguenti eventi, limitatamente ai veicoli per i quali nell'elenco allegato è indicato il valore da assicurare e la garanzia da prestare, definiti garanzie **A.R.D.** (auto rischi diversi):

1. incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione;
2. furto o tentato furto, anche se commessi per asportare oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo, rapina e/o estorsione;
3. atti vandalici e/o eventi socio-politici
4. eventi atmosferici e naturali
5. kasko (intendendosi per tale la collisione con altri veicoli, l'urto contro qualsiasi ostacolo fisso o non, il ribaltamento, l'uscita di strada e comunque ogni altro danno materiale subito dal veicolo assicurato per effetto di ogni altra causa fortuita e violenta derivante dalla circolazione stradale).

C) il ricorso terzi; per la responsabilità per i danni cagionati a terzi in caso di incendio, esplosione (compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio) o scoppio del veicolo assicurato nonché in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza avvenuto in area privata per fatto non inerente alla circolazione stradale,

D) il risarcimento delle spese comunque sostenute dalla Amministrazione:

1. CRISTALLI
per la rottura dei cristalli costituenti parte integrante del veicolo dovuta a causa accidentale e/o di terzi fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento;
2. ASSISTENZA E SOCCORSO STRADALE
La Compagnia garantisce l'assistenza all'Assicurato a seguito di un evento dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. Le seguenti prestazioni si attivano esclusivamente prendendo contatto con la Centrale Operativa indicata dalla Società, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta nei limiti della somma assicurata, senza richiedere anticipazione di costo alcuno o l'esborso di denaro all'assicurato (l'eventuale eccedenza di costi rispetto la somma assicurata rimane a carico dell'Assicurato).

Le prestazioni di assistenza possono essere attivate quando il veicolo indicato in polizza subisce un danneggiamento tale da non consentirgli di spostarsi autonomamente a seguito d'incidente stradale, guasto meccanico/elettrico, incendio, esplosione, scoppio, furto, eventi naturali ed eventi sociopolitici, rapina (tentata o portata a termine), furto di parti del veicolo (furto parziale), batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura pneumatici e rottura del parabrezza. La Centrale Operativa, nel caso in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, invia un mezzo di soccorso per il traino del veicolo sino all'officina indicata dall'assicurato (con il limite dei confini regionale ove risiede il contraente) o in alternativa presso l'officina meccanica generica più vicina al luogo del sinistro. Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne o festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla riapertura, tenendo a proprio carico il costo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per evento. Se, a seguito di un sinistro, il veicolo assicurato fuoriesce dalla sede stradale danneggiandosi in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso utile per recuperare il veicolo e riportarlo nell'ambito della sede stradale.

3. OFFICINE E CARROZZERIE CONVENZIONATE

La Società mette a disposizione un network di carrozzerie convenzionate e qualora per la riparazione del mezzo vengano utilizzate le predette carrozzerie/riparatori convenzionati, la Società verserà direttamente al riparatore l'intero importo delle riparazioni.

Resteranno a carico dell'Contraente/Assicurato eventuali riparazioni non conseguenti ai rischi indennizzabili con la presente polizza.

4. SMARRIMENTO E SOTTRAZIONE CHIAVI

a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura / chiusura del veicolo, o per lo sbloccaggio e ripristino del sistema antifurto, fino alla concorrenza di **Euro 1.000,00** per evento;

5. AIRBAG E DISPOSITIVI DI SICUREZZA

a seguito dell'attivazione dell'airbag o danneggiamento di altri dispositivi di sicurezza per incidente da circolazione oppure per cause accidentali, fino alla concorrenza di **Euro 1.000,00** per evento;

6. REIMMATRICOLAZIONE

qualora l'Amministrazione perda la disponibilità del veicolo in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro, la Società garantisce, fino alla concorrenza di **Euro 500,00**, le spese di immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo, nonché la quota parte dell'importo versato per la tassa di proprietà intercorrente fra la data dell'evento e la scadenza di validità in vigore.

Art. 17: Tutela giudiziaria

La presente garanzia è valida per i veicoli assicurati per i quali sia espressamente richiamata e indicata nell'allegato **Elenco Veicoli Assicurati**.

La Società assumerà a proprio carico, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per sinistro, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente assicurato e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell'art. 1917 CC;

La garanzia comprende:

- 1) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- 2) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
- 3) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all'uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Ente;
- 4) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per sinistro;
- 5) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall'Impresa, le spese processuali a carico dell'assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l'assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch'essa autorizzata dall'Impresa.

La garanzia di cui al presente articolo non comprende:

- 1) le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- 2) le spese di giustizia penale;
- 3) gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- 4) le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'Art. 149 del D. Lgs. 209/05;

L'assicurazione di cui al presente articolo non è operante:

- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti dall'Impresa per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto DPR N° 254/06, in attuazione degli Artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/05;
- se il veicolo assicurato non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell'obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.

Art. 18: Estensioni della garanzia

L'assicurazione, nell'ambito del massimale della garanzia RCAauto, comprende i danni:

- ◇ causati dalla circolazione, dalla sosta e dall'utilizzo dei veicoli assicurati in aree private;
- ◇ derivanti da rimorchi in sosta, se staccati dal veicolo trainante, o da manovre a mano;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate su autocarri ed altri veicoli non destinati al trasporto di persone;
- ◇ sofferti dalle persone trasportate anche durante le operazioni di salita o discesa delle stesse quando sono effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;

- ◇ conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e/o del suolo causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide o gassose dal veicolo assicurato necessarie al suo funzionamento, sia esso in circolazione che non;
- ◇ causati dalla circolazione di autobus adibiti a utilizzo e trasporto con percorso limitato, qualora, a titolo occasionale, effettuino trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione;
- ◇ per la responsabilità civile del Contraente, compresi i suoi operatori, per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione di operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, eseguite con e senza l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici inerenti il veicolo, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;
- ◇ la responsabilità del Contraente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, e comprende altresì, nell'ambito del valore assicurato per la garanzia A.R.D., i danni:
- ◇ alle parti accessorie fornite dalla casa costruttrice e agli accessori audiovisivi (autoradio, telefono, impianto radio, fari antinebbia, sirena ecc.) e di condizionamento, nonché agli allestimenti speciali e alle attrezzature e strumentazioni fisse, in dotazione al veicolo;

Art. 19: Massimali e capitali assicurati – Criteri di liquidazione

L'ammontare del danno risarcibile, entro i limiti delle somme assicurate e di risarcimento di seguito specificate, è determinato con le seguenti modalità:

- a)** per i danni di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, la somma che l'Assicurato deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi, fino alla concorrenza dei seguenti importi per sinistro:
- euro **15.000.000,00** (quindicimilioni) complessivi, per ogni veicolo assicurato.
 - euro **30.000.000,00** (trentamilioni) per ogni veicolo assicurato appartenente alla categoria autobus.

Resta inteso che relativamente ai danni sopra indicati, qualora i massimali previsti per danni a persone e per danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua dovrà essere utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo che costituisce in ogni caso il massimo esborso a carico della compagnia assicurativa per ciascun sinistro.

- b)** per i danni di cui alla lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza dell'importo riportato nell'allegato Elenco Veicoli Assicurati, o fino alla concorrenza del valore comunicato successivamente dal Contraente, che identifica i veicoli assicurati ed i rispettivi valori:

Per Autovetture

- ◇ in caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione. Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 9% fino ad un massimo del 45%.
- ◇ in caso di perdita totale del veicolo, il risarcimento verrà conteggiato sulla base del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero; in caso di

perdita totale del veicolo avvenuta nei 12 mesi successivi alla sua immatricolazione, verrà riconosciuto un risarcimento pari al valore a nuovo del veicolo, comprensivo di eventuali accessori, installazione e di imposta del valore aggiunto (IVA).

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'70% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.

Qualora in caso di sinistro il valore commerciale del veicolo risulti essere superiore a quanto riportato dal Libro Matricola, non verrà applicata la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile qualora il valore commerciale risulti superiore al valore assicurato fino alla concorrenza del 20% (ventiprocento) di quest'ultimo; qualora invece il valore commerciale del veicolo risultasse eccedente tale tolleranza, l'applicazione della regola proporzionale avverrà solo sull'eccedenza.

Per altri veicoli

- ◇ In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 70% del valore del veicolo al momento del sinistro
 - ◇ In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tener conto del degrado d'uso (eccetto per i pezzi soggetti ad usura), le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.
L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di danno totale la Società rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.
Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede il 70% del valore del veicolo al momento del sinistro.
- c) per i danni di cui alle lettere C) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro.
- d) per le spese di cui alla lettera D) dell'Oggetto dell'assicurazione, il risarcimento avverrà fino alla concorrenza di quanto sopra indicato per ogni specifica garanzia.

In nessun caso la Società pagherà somme superiori alla somma assicurata per ciascun veicolo interessato dal sinistro.

Le garanzie tutte dei predetti punti b), c), e d) sono liquidate senza applicazione di franchigia o scoperto alcuno a carico dell'assicurato.

Art. 20: Ammontare del premio garanzie complementari.

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno e conveniente, l'applicazione delle garanzie accessorie e complementari di cui all'Articolo 16 - Oggetto dell'assicurazione – lett.B) - ai veicoli precisati, si conviene che il computo del premio per le predette garanzie è determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato, o comunicato successivamente alla Società, al tasso lordo % previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia. Pertanto, qui di seguito si esplicita distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sottoelencate garanzie, la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

	Incendio	Furto	Eventi. Socio-politici	Eventi Atmosferici e naturali	Kasko	Garanzie accessorie art. 16 lett. D	Tutela legale Art.17
Autovetture	%c	%o	%c	%c	%c		
Autopromiscui	%c	%o	%c	%c	%c		
Autocarri e relativi rimorchi	%c	%c	%c	%c	%c		
Autoveicoli uso speciale e relativi rimorchi	%c	%o	%c	%c	%c		
Autobus uso privato	%c	%o	%c	%c	%c		
Motocarri	%c	%o	%c	%c	%c		
Ciclomotori	%c	%o	%c	%c	%c		
Motocicli	%c	%o	%c	%c	%c		
Macchine operatrici	%c	%o	%c	%c	%c		
Macchine agricole	%c	%o	%c	%c	%c		

CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE

Art. 21: Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali e' previsto il rilascio della Carta Verde.

Art. 22: Impostazione del contratto – Inclusioni ed esclusioni

L'indicazione dei veicoli assicurati viene effettuata mediante un Libro Matricola riportante per ogni veicolo:

- ◇ marca e modello
 - ◇ numero di targa o, in assenza, altro elemento identificativo
 - ◇ tipo veicolo
 - ◇ cavalli fiscali / potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico
 - ◇ tipo di alimentazione
 - ◇ anno di prima immatricolazione
 - ◇ valore assicurato
 - ◇ tariffa applicata e classe di merito
 - ◇ data di inclusione ed eventuale data di esclusione
- oltre a ogni altra indicazione necessaria per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli omologati per il traino di rimorchi, la copertura assicurativa e' automaticamente estesa a tale fattispecie senza necessità di specifica comunicazione o pattuizione.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli in corso di annualità, l'Amministrazione ne darà comunicazione alla Società, anche per il tramite del broker, a mezzo fax o mediante posta elettronica, e la Società si impegna:

- a dare efficacia alla copertura assicurativa, o alla esclusione, dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione;
- in caso di inclusione, a far pervenire direttamente all'Amministrazione il contrassegno/certificato di assicurazione entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione di variazione.

In caso di alienazione di un veicolo assicurato assoggettato alla formula tariffaria Bonus/Malus, a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo stesso ovvero sua rottamazione, e conseguente sua sostituzione con altro veicolo, l'applicazione è resa valida per tale altro veicolo che conserverà pertanto la classe di merito del veicolo sostituito.

Il mantenimento della classe di merito del veicolo escluso dalla garanzia a favore di quello incluso in polizza potrà avvenire unicamente nel caso in cui:

- il veicolo escluso e il veicolo incluso appartengano al medesimo settore tariffario,
- l'esclusione e l'inclusione avvengano nella medesima annualità

Qualora l'Amministrazione abbia in buona fede fornito dichiarazioni errate od inesatte, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fermo il suo diritto di richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Art. 23: Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive, ove previste, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura assicurativa:

- 1°PERIODO: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- PERIODI SUCCESSIVI: hanno decorrenza sessanta giorni prima della decorrenza delle annualità successive alla prima, e terminano entro sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità osservata.

Art. 24: Forma tariffaria

La Società presta la copertura assicurativa in relazione al tipo di veicolo assicurato. Le forme tariffarie previste ed applicate ai veicoli assicurati sono le seguenti:

Forma tariffaria "Bonus/Malus", è applicabile a:

1. autoveicoli, ed autoveicoli uso promiscuo;
2. veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici – esclusi le macchine operatrici e i carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada, escluse le macchine agricole di cui all'art. 57 del predetto Codice;
3. ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozze.

Forma tariffaria a "Tariffa fissa", è applicabile a:

1. autobus (in alternativa alla forma assicurativa a "Franchigia" di cui sopra);
2. macchine operatrici e carrelli di cui all'art. 58 del Codice della Strada;
3. macchine agricole di cui all'art. 57 del Codice della Strada;
4. autocarri, autotreni, autoarticolati, trattori stradali.

24.1 Specifiche della forma tariffaria "bonus/malus"

1 L'assicurazione stipulata nella forma "Bonus/Malus" prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti o decrescenti determinati secondo la tariffa applicata dall'assicuratore.

L'assicurazione prestata nella formula Bonus/Malus, per i veicoli per i quali è prevista ed indicata, e che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*, si articola in ventiquattro classi di appartenenza (oppure in numero differente, in ragione della tariffa strutturata dall'assicuratore, ma comunque non inferiore ad un numero pari a 18) corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tariffazione strutturata dall'impresa che dovrà rimanere invariata per tutta la durata del contratto.

24.2 Regole evolutive delle classi di merito.

- a) Assenza di sinistri:** se nel periodo di osservazione non vengono effettuati pagamenti e/o non vengono riservati sinistri con danni alla persona, per l'annualità successiva alla prima sarà assegnata al veicolo assicurato la classe di merito inferiore a quella assegnata l'anno precedente.
- b) Presenza di sinistri:** se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona, e/o vengono riaperti sinistri con danni alla persona precedentemente definiti senza seguito, che comportino riserve con danni alla persona, al veicolo assicurato sarà assegnata la classe di merito superiore secondo le previsioni della tabella evolutiva delle classi di merito applicata dalla Società, che dovrà rimanere invariata per tutta la durata del contratto.

Art. 25: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dalla Amministrazione, per il tramite del broker, entro venti giorni lavorativi dalla data dell'evento o da quando l'Ufficio Assicurazioni ne è venuto a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute e, in caso di evento che riguardi gli artt. 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254, la modulistica compilata.

In caso di evento che riguardi le garanzie di cui alla lettera B) dell'Oggetto dell'assicurazione, e solo nel caso di danni procurati da atti dolosi di terzi, dovrà inoltre essere fornita copia della denuncia presentata alla competente Autorità Giudiziaria.

La Amministrazione farà altresì pervenire quanto prima alla Società ogni eventuale successiva comunicazione che dovesse pervenire.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art.5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non

effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

Art. 26: Gestione delle vertenze dei danni

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere A) e C) dell'Oggetto dell'assicurazione, laddove ne ricorrano le circostanze la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'Amministrazione è assunta direttamente dalla Società la quale agisce in nome e per conto della stessa, che è tenuta a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla Società, con l'assenso dell'Amministrazione.

Qualora l'interesse della Società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti

Art. 27: Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro che riguardi le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione la Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni dal ricevimento di tali documenti.

In caso di danno da furto e/o rapina l'assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta preliminare; l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società non appena possibile, un certificato attestante la chiusura dell'indagine preliminare per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Qualora la somma assicurata riferita alle garanzie dei cui alla lettera B) comprenda e sia addizionata del valore di impianti, dispositivi in genere ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso a cui il veicolo è destinato, la Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori, accessori aggiuntivi, apparecchi audio-fono-visivi e dispositivi e attrezzature in genere installate sul veicolo, in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Le garanzie tutte di polizza sono prestate senza applicazione di franchigia alcuna.

Art. 28: Modalità e soggetti preposti alla determinazione del danno – Controversie

Per le garanzie di cui alle lettere B) e D) dell'Oggetto dell'assicurazione, la determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla Società e dall'Amministrazione: a tal fine, la Società invierà a quest'ultima una proposta di indennizzo.

Qualora la Amministrazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda della stessa, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società, uno dalla Azienda ed il terzo in accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Amministrazione.

I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Art. 29 - Sostituzione del certificato assicurativo

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato assicurativo, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio. Nel caso in cui il certificato assicurativo si sia accidentalmente deteriorato o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato a proprie spese e su richiesta dell'Assicurato.

Se la perdita del certificato assicurativo sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità; in questo caso la Società rilascia, a proprie spese, un duplicato su richiesta dell'Assicurato.

Art. 30 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c., il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice

Art. 31: Costituzione del premio e regolazione annuale

Per le garanzie di cui alla lettera A) dell'art. Oggetto dell'assicurazione, il premio è costituito dall'applicazione della forma tariffaria offerta dalla Società (bonus/malus, fissa, ecc.), fermo restando che è preclusa l'applicazione/proposizione di qualsiasi forma tariffaria che preveda l'applicazione di franchigia.

Per le restanti garanzie, il premio viene computato moltiplicando la aliquota di tasso pro-mille convenuta per ciascuna tipologia di veicoli assicurati per i corrispondenti valori, o applicando il premio unitario o complessivo convenuto.

Il premio di ciascuna annualità risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, computata sulla base delle indicazioni fornite dalla Amministrazione alla stipulazione del contratto ovvero, per le annualità successive, aggiornati nei termini di cui all'art. Impostazione del contratto – Inclusioni e esclusioni che precede, e in base agli adeguamenti dei valori assicurati, e da una regolazione computata sulle variazioni intervenute nel corso della annualità assicurativa.

Art. 32 Caratteristiche tecniche del servizio (le Aziende si riservano di richiedere e di individuare i mezzi per i quali si ritiene di installare il GPS)

Si riportano di seguito le specifiche tecniche relative all'installazione, con oneri a carico della Società, su ciascun autoveicolo assicurato, di sistema di geolocalizzazione (GPS) con indicazione delle relative prestazioni da svolgere.

L'oggetto del servizio è sintetizzabile con l'installazione, fornitura e manutenzione per tutto il periodo di validità del contratto assicurativo di un sistema GPS che consenta di svolgere le seguenti funzioni minime, con contemporanea disinstallazione a carico della Compagnia assicuratrice delle apparecchiature GPS eventualmente già presenti sulle autovetture:

- ID conducente - Identificazione conducente con sistemi elettronici personalizzati

Il sistema fornito deve permettere di identificare il guidatore ed autorizzare l'utilizzo dei molteplici veicoli delle singole flotte aziendali attraverso un codice ID personalizzato. Ogni sistema elettronico di identificazione dovrà poter essere registrato ed associato alla flotta e/o al singolo veicolo della flotta.

In assenza di identificazione del conducente il mezzo non può essere messo in moto (salvo diversa configurazione per alcune tipologie di veicoli, per i quali potrà essere richiesto il riconoscimento, ma non il blocco motore).

- Rilevazione e comunicazione di urto dei veicoli

Il dispositivo satellitare deve consentire l'accesso ai dati relativi agli urti, acquisibili possibilmente in tempo reale anche al fine delle operazioni di soccorso: i dati dovranno essere archiviati e disponibili anche per un tempo successivo all'impatto, non superiore a 30 giorni dall'avvenimento.

- Raccolta ed elaborazione dati di utilizzo degli automezzi

Il software deve poter permettere l'acquisizione da parte delle singole Aziende Sanitarie aderenti ad AVEN di tutti gli eventi relativi l'uso di ogni singolo veicolo, registrati dal dispositivo satellitare installato a bordo del veicolo, con lo scopo di rilevare ed elaborare gli indicatori più influenti e significativi sul comportamento di guida (date ed orari di utilizzo, soste e percorrenze effettuate nei singoli utilizzi, con totalizzazione dei km percorsi, con differenziazioni delle tipologie – urbano, extraurbano – rifornimenti effettuati per gli automezzi dotati di dispositivo elettronico di rilevazione dello stesso, ecc). I dati devono essere disponibili dopo 7 giorni naturali e consecutivi dall'utilizzo degli automezzi per quanto riguarda la reportistica e in tempo reale in caso di sinistro.

- Servizio reportistica dati di utilizzo degli automezzi

Il software dovrà garantire, attraverso un accesso web dedicato e personalizzato per gli utenti individuati ed accreditati dalle singole Aziende Sanitarie, la disponibilità degli indicatori più importanti per il controllo e la gestione delle flotte (con distinzione di eventuali sub raggruppamenti di automezzi, in corrispondenza delle diverse articolazioni delle singole aziende sanitarie, quali Distretti o Dipartimenti funzionali, nonché di sub raggruppamenti corrispondenti a specifiche caratteristiche dei veicoli).

L'applicativo dovrà consentire di visualizzare su mappa i dati storici per verificare le percorrenze di ciascun veicolo con almeno le seguenti opzioni:

- percorsi effettuati con dettaglio degli indirizzi e della velocità;
- tempi di marcia e fermata;
- km percorsi e tempo impiegato;
- litri di carburante rifornito (relativamente gli automezzi dotati di dispositivo elettronico di rilevazione dello stesso).

Ogni percorso è consultabile nella sua completezza di informazioni con l'individuazione di accensione e spegnimento quadro, del percorso effettuato e del relativo indirizzo.

Per ogni percorso si dovrà poter accedere alle singole posizioni con l'informazione di Latitudine, Longitudine, ora, data e indirizzo.

Dovranno inoltre essere disponibili (in un sistema di gestione informatico, con possibilità di estrapolazione automatico ed autonomo o tramite invio tramite mail con modalità da concordare), entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla fine del periodo di riferimento i dati necessari per poter successivamente elaborare reportistiche contenenti i dati aggregati, sia a livello aziendale che con riferimento ai sub raggruppamenti come sopra definiti, con almeno le seguenti opzioni:

- km percorsi nei periodi di tempo definiti (mese/anno);
- numero di ore di utilizzo nei periodi di tempo definiti (mese/anno);
- numero di ore di non utilizzo nei periodi di tempo definiti (mese/anno);
- litri di carburante dei rifornimenti effettuati con riferimento agli automezzi dotati di dispositivo elettronico di rilevazione dello stesso nei periodi di tempo definiti (mese/anno);
- rapporto km percorsi/litri di carburante dei rifornimenti effettuati con riferimento agli automezzi dotati di dispositivo elettronico di rilevazione dello stesso nei periodi di tempo definiti (semestre/anno), con segnalazione automatica degli automezzi per i quali si registra uno scostamento di oltre il 20% del consumo medio preimpostato;
- confronto delle prenotazioni con gli effettivi utilizzi delle autovetture, evidenziando con apposito alert gli scostamenti di oltre 30 minuti tra ora di inizio/fine dell'utilizzo indicato in prenotazione ed ora di inizio/fine dell'utilizzo effettivo;
- prenotazioni di autovetture per un numero di giorni al mese superiori a 10;
- Analisi dei costi sostenuti sugli automezzi per le diverse voci di costo: manutenzioni, bolli, revisioni, scadenze, multe, telepass, costi carburante.

La reportistica sopra indicata, oltre ad essere disponibile sul sistema web, dovrà poter essere acquisita autonomamente dagli operatori delle Aziende sanitarie nei comuni formati (es. excel, CSV, ecc.).

CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

SCHEDA ATTUATIVA N° 1)

Contraente/Assicurato: Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

Contraente	Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Indirizzo	Via del Pozzo, 71 41124 Modena
C.F./P.I.	02241740360

Garanzia	N° veicoli assicurati	Premio annuo
RCA		
Incendio		
Furto		
Eventi atmosferici		
Eventi socio-p.\dolosi		
Kasko		
Tutela legale		
Garanzie accessorie (art.16, D)		
	Totale premio netto	
	S.S.N.	
	Imposte	
	Totale premio annuo	

SCHEDA ATTUATIVA N° 2)

Contraente/Assicurato: Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma

Contraente	Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Indirizzo	Via Gramsci, 14 43126 Parma
C.F./P.I.	01874240342

Garanzia	N° veicoli assicurati	Premio annuo
RCA		
Incendio		
Furto		
Eventi atmosferici		
Eventi socio-p.\dolosi		
Kasko		
Tutela legale		
Garanzie accessorie (art.16, D)		
	Totale premio netto	
	S.S.N.	
	Imposte	
	Totale premio annuo	

SCHEDA ATTUATIVA N° 3)

Contraente/Assicurato: Azienda USL di Modena

Contraente	Azienda USL di Modena
Indirizzo	Via San Giovanni del Cantone, 23 41121 Modena
C.F./P.I.	02241850367

Garanzia	N° veicoli assicurati	Premio annuo
RCA		
Incendio		
Furto		
Eventi atmosferici		
Eventi socio-p.\dolosi		
Kasko		
Tutela legale		
Garanzie accessorie (art.16, D)		
	Totale premio netto	
	S.S.N.	
	Imposte	
	Totale premio annuo	

SCHEDA ATTUATIVA N° 4)

Contraente/Assicurato: Azienda USL di Parma

Contraente	Azienda USL di Parma
Indirizzo	Strada del Quartiere 2/a 43125 Parma
C.F./P.I.	01874230343

Garanzia	N° veicoli assicurati	Premio annuo
RCA		
Incendio		
Furto		
Eventi atmosferici		
Eventi socio-p.\dolosi		
Kasko		
Tutela legale		
Garanzie accessorie (art.16, D)		
	Totale premio netto	
	S.S.N.	
	Imposte	
	Totale premio annuo	

SCHEDA ATTUATIVA N° 5)

Contraente/Assicurato: Azienda USL di Piacenza

Contraente	Azienda USL di Piacenza
Indirizzo	Via Antonio Anguissola, 15 29121 Piacenza
C.F./P.I.	91002500337

Garanzia	N° veicoli assicurati	Premio annuo
RCA		
Incendio		
Furto		
Eventi atmosferici		
Eventi socio-p.\dolosi		
Kasko		
Tutela legale		
Garanzie accessorie (art.16, B)		
	Totale premio netto	
	S.S.N.	
	Imposte	
	Totale premio annuo	

SCHEDA ATTUATIVA N° 6)

Contraente/Assicurato: Azienda USL di Reggio Emilia

Contraente	Azienda USL di Reggio Emilia
Indirizzo	Via Amendola, 2 42122 Reggio Emilia
C.F./P.I.	01598570354

Garanzia	N° veicoli assicurati	Premio annuo
RCA		
Incendio		
Furto		
Eventi atmosferici		
Eventi socio-p.\dolosi		
Kasko		
Tutela legale		
Garanzie accessorie (art.16, B)		
	Totale premio netto	
	S.S.N.	
	Imposte	
	Totale premio annuo	

